

# Verbali per violazioni al Codice della strada

## Modalità di accertamento e notifica dei verbali, pagamento e tempi

- Accertamento violazioni
- Tempi di notifica
- Modalità di notifica
- Preavviso con decurtazione punti
- Reintestazione di un verbale
- Come pagare
- Rateazione sanzioni
- Ricorso a verbale di contestazione
- Richiesta di accesso agli atti
- Lettera pre-ruolo
- Per informazioni

*ATTENZIONE:* dal 21 agosto 2013 (Legge 98/2013), gli automobilisti multati possono pagare la multa con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale. La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.

Per informazioni, solo relative alle sanzioni emesse dalla Polizia Municipale Comune di San Mauro Pascoli contattare il **numero 0541 936057**.

### Accertamento violazioni

L'accertamento delle violazioni è documentato con la compilazione di un preavviso, di un verbale di contestazione o di un verbale per l'applicazione della sanzione accessoria.

**PREAVVISO:** è un atto scritto (foglietto bianco) che compila l'agente di Polizia Municipale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. Si deve provvedere al pagamento del preavviso entro 5 giorni dalla data d'accertamento.

Per un eventuale ricorso è necessario attendere la notifica di copia del verbale.

**VERBALE DI CONTESTAZIONE:** viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, altrimenti quando viene notificata copia dell'atto. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica stessa del verbale.

**VERBALE PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA,** le sanzioni accessorie, riferite ai veicoli a quattro o due ruote, possono essere di tre tipi:

**rimozione**

la rimozione del veicolo (sia quelli a quattro che a due ruote) comporta la possibilità dell'immediata restituzione dello stesso all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento di rimozione e di custodia presso la depositaria convenzionata;

**fermo amministrativo e sequestro**

per il sequestro e fermo amministrativo è necessario fare una distinzione tra i veicoli a quattro ruote (autovettura ecc.) e quelli a due ruote (ciclomotori e motocicli); vi sono, infatti, due diverse procedure di riconsegna e/o affidamento in custodia.

Il veicolo a quattro ruote (autovettura ecc.) viene immediatamente affidato in custodia al proprietario, se presente, o al trasgressore o ad altro avente titolo, previo accertamento dei requisiti previsti.

I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli), nell'immediatezza del fatto, vengono assegnati in custodia al custode acquirente. Solo decorsi 30 giorni, dal momento in cui il veicolo è stato trasportato presso la depositaria convenzionata, l'avente diritto può chiedere la restituzione o l'affidamento in custodia.

Se il conducente è minorenne il veicolo sarà affidato in custodia al genitore, a persona maggiorenne che ne esercita la sorveglianza o al proprietario del veicolo.

Il rifiuto, da parte del conducente/proprietario in possesso dei previsti requisiti, della custodia del veicolo comporta una sanzione amministrativa.

**Tempi di notifica**

In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di Polizia Municipale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

**Modalità di notifica**

Copia del verbale è notificata al trasgressore e/o al responsabile in solido con le seguenti modalità:

- consegna immediata di copia del verbale agli interessati, in caso di contestazione immediata;
- tramite servizio postale;
- tramite messi comunali.

**CONSEGNA IMMEDIATA**

Il rifiuto di firmare e/o di ricevere copia del verbale, da parte del responsabile della violazione, equivale a "notifica immediata" eseguita.

**CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE**

Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il portalettere rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.

Seguirà una ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica s'intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del

deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata.

## **CASI PARTICOLARI**

- Se il verbale è a carico di un minore, la notifica deve essere effettuata ad uno degli esercenti la patria potestà o di chi esercita la sorveglianza del minore.
- Se nell'accertamento della violazione sono individuate altre persone solidalmente responsabili con chi ha commesso l'infrazione, una copia del verbale sarà consegnata o notificata anche a loro. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del responsabile solidale.

## **Preavviso con decurtazione punti**

Il divieto di sosta di un veicolo non comporta la riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate nello spazio invalidi, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle fermate riservate ai mezzi pubblici.

Trattandosi di violazione non immediatamente contestata è necessaria l'identificazione del conducente del veicolo sanzionato. Il preavviso di accertamento contiene l'invito a presentarsi entro cinque giorni presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale al fine della trasformazione del preavviso di accertamento in verbale di constatazione. Con la verbalizzazione avviene l'identificazione del soggetto a cui è imputata la decurtazione dei punti.

Trascorso inutilmente detto termine, l'accertamento della violazione sarà notificato all'interessato a mezzo posta con l'invito a comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati personali del conducente del veicolo al momento della violazione.

Il proprietario del veicolo ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette senza giustificato o documentato motivo di fornire i dati richiesti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. come modificato da Decreto del Ministero della Giustizia del 22.12.2010.

## **Reintestazione di un verbale**

Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Verbali fotocopia dell'atto di vendita.

All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti la vendita del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

## **Per il veicolo rubato:**

Dopo la notifica dell'atto il cittadino deve far pervenire a mezzo raccomandata o portare presso l'Ufficio Verbali la denuncia di furto ed eventualmente il verbale di rinvenimento.

All'interessato verrà rilasciata ricevuta comprovante l'avvenuta produzione dei documenti attestanti il furto del veicolo e annullato il verbale a suo carico.

## **Come pagare**

Il pagamento delle multe può essere effettuato:

- attraverso bollettino di c/c postale n. 1017222769  
il bollettino deve essere intestato a Comune San Mauro Pascoli - Polizia Municipale – serv.tesor. , citando la causale del versamento, la data ed il numero del verbale ed il numero di targa del veicolo o del contrassegno d'identificazione del ciclomotore; per evitare disguidi nelle registrazioni dei pagamenti si raccomanda di usare uno dei bollettini ccp allegati al verbale.
- con bonifico bancario: codice IBAN IT-94-M07601-12900-001017222769 indicando nella causale il numero di verbale e la targa del veicolo.
- Cod.BIC-SWIFT BPPIITRRXXX

Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito. La somma versata viene trattenuta a titolo di acconto fino all'iscrizione a ruolo e si procede poi al recupero dell'importo mancante mediante la procedura esecutiva (artt. 203/3° comma e 206 del C.d.S.).

Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.

## **Tempi**

Se è stato rilasciato il preavviso, il trasgressore ha 5 giorni di tempo per pagare dalla data d'accertamento.

Se è stato rilasciato il verbale di contestazione, immediato o notificato, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per pagare, dalla data di contestazione o dalla data di notifica del verbale.

## **Rateazione Sanzioni**

Il Codice della Strada consente in presenza di alcune situazioni di richiedere la rateizzazione del pagamento dovuto.

- la richiesta di rateizzazione deve pervenire all'Ufficio Violazioni Amministrative entro 30 giorni dalla data in cui il verbale è stato contestato sulla strada o notificato per posta; la rateizzazione può essere richiesta per una o più violazioni purché accertate con uno stesso verbale, per un importo complessivo superiore a 200,00 euro;
- alla richiesta deve essere allegata dichiarazione ISEE . per nuclei individuali il valore ISEE non deve superare 10.628,16 euro mentre se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente, compreso il richiedente e i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi;
- a seguito della richiesta di rateizzazione non può essere presentato ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace;
- la richiesta di rateizzazione si intende respinta se entro il termine di 90 giorni non viene accolta con atto scritto.

In caso di rigetto della domanda di rateizzazione, il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con cui si respinge la richiesta, mentre in assenza del provvedimento di accoglimento (Silenzio/rigetto) il pagamento dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La rateizzazione è consentita con le seguenti modalità :

Importo del verbale	Rate
Fino a 2.000,00 euro	12 rate
Da 2.001,00 a 5.000,00 euro	24 rate
Oltre 5.001,00 euro	60 rate

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100,00 euro, le rate mensili sono gravate da interessi al tasso previsto dall'art. 21 comma 1, del DpR 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

In caso di mancato pagamento di una rata, le somme rimanenti saranno rimosse coattivamente in un'unica soluzione secondo le procedure stabilite dall' art. 206 del Codice della Strada

## **Ricorso al Prefetto**

Un ricorso ad una violazione del Codice della Strada si può presentare entro sessanta giorni dalla notifica di un verbale. Non si può presentare ricorso quando si trova un preavviso di accertata violazione sul vetro di un veicolo in sosta e non è ancora stato notificato il verbale della violazione.

Il ricorso, su carta semplice, va indirizzato al Prefetto della provincia del luogo della commessa violazione e deve contenere tutti questi elementi:

i dati del ricorrente, gli estremi del verbale al quale ci si oppone con l'indicazione del Comando accertatore, la richiesta di annullamento del verbale in oggetto, le motivazioni in base alle quali si chiede questo annullamento e la firma dell'interessato. Oltre al verbale notificato si può allegare tutta la documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione da parte del Prefetto e si può richiedere di essere sentiti personalmente.

Il ricorso al Prefetto può essere inoltrato con la seguente modalità:

- al Comando che ha accertato la violazione, il quale farà da tramite per la consegna al Prefetto, sempre consegnandolo personalmente o inviandolo con raccomandata A/R.

A seguito di un ricorso al Prefetto viene sempre comunicato/notificato un atto emesso dal Prefetto stesso. Il provvedimento può essere di archiviazione del verbale qualora il Prefetto ritenga valide le motivazioni prodotte dal ricorrente, di ingiunzione di pagamento nel caso il Prefetto ritenga di confermare la violazione.

Nel caso il Prefetto confermi la violazione, emette un provvedimento di pagamento pari ad un importo che non è mai inferiore al doppio della sanzione del verbale a cui si è fatto ricorso.

In caso in cui venga rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).

## **Ricorso al Giudice di Pace**

Il ricorso, su carta semplice, va indirizzato al del Giudice di Pace competente nel territorio della commessa violazione e deve contenere tutti questi elementi:

- i dati del ricorrente
- gli estremi del verbale al quale ci si oppone con l'indicazione del Comando accertatore
- la richiesta di annullamento del verbale in oggetto
- le motivazioni in base alle quali si chiede questo annullamento
- la firma dell'interessato.

Oltre al verbale notificato si può allegare tutta la documentazione che si ritiene utile ai fini della valutazione da parte del Giudice di Pace.

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere depositato direttamente dall'interessato o un suo legale, presso la cancelleria civile del Giudice di Pace competente per il luogo dove è stata accertata la violazione.

Il giudice di Pace fissa una udienza al quale il ricorrente o suo legale deve essere presente e al termine della quale il Giudice emette sentenza decisiva. L'assenza ingiustificata all'udienza dal Giudice di Pace comporta la cancellazione del ricorso dal ruolo, ciò significa che il verbale, per un importo pari alla metà del massimo edittale, resta a carico del trasgressore e il ricorso si considera come mai presentato.

In caso in cui venga emessa una sentenza con la quale viene rigettato il ricorso, vengono applicate anche eventuali sanzioni accessorie (es. sospensione della patente e/o decurtazione punti).

### **Richiesta di accesso agli atti**

I titolari del diritto di accesso ai sensi dell'art 22 della legge 241/1990 sono tutti i soggetti interessati, e cioè i privati, anche portatori di interessi diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e connessa al documento in relazione al quale si richiede l'accesso.

L'oggetto del diritto d'accesso è il documento amministrativo definito nell'art. 22 come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa."

Gli interessati potranno proporre istanza di accesso utilizzando l'apposito modulo.

Il modulo potrà essere scaricato, compilato a mano o mediante strumenti informatici, stampato, firmato e consegnato ai nostri uffici:

- direttamente agli sportelli del Comando PM ;
- tramite corrispondenza a "Polizia Municipale Comune di San Mauro Pascoli Piazza Mazzini, 3 47030 San Mauro Pascoli;
- via fax al numero 0541 933350

oppure scansionato ed inviato:

- tramite **email** all'indirizzo: verbali [contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it](mailto:contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it) indicando nell'oggetto le parole "**accesso agli atti**" (riservato solo a soggetti privati)

- tramite **PEC (posta elettronica certificata)** all'indirizzo:  
[comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it](mailto:comune.sanmauropascoli@cert.provincia.fc.it)  
(per soggetti privati, aziende, enti, istituzioni, ecc ...)

in ogni caso dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente

## **Lettera pre-ruolo**

Può accadere che ci si dimentichi di pagare una violazione o che essa venga pagata in ritardo, oltre i 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica.

In tutti i casi in cui la violazione non è stata pagata nei termini previsti e per l'intero importo (comprese le spese) la Polizia municipale non può "chiudere" la posizione del trasgressore: la somma da pagare non è più quella originaria prevista dal minimo edittale, ma è diventata la metà del massimo (circa raddoppiata) al quale possono essersi aggiunte ulteriori spese.

Se un verbale non è definito (non è stato presentato ricorso o non è stato pagato per intero) il Codice della Strada prevede l'iscrizione a ruolo con maggiorazione delle spese, e la successiva emissione della cartella esattoriale.

La Polizia Municipale, prima di comunicare all'Agente della Riscossione i dati per l'emissione della cartella esattoriale ha deciso di inviare ai trasgressori una comunicazione, nel tentativo di consentire loro di definire la posizione PRIMA dell'emissione della cartella esattoriale.

Prima dell'emissione della cartella esattoriale quindi, la Polizia Municipale invia ai cittadini la cosiddetta "lettera pre-ruolo", una comunicazione riepilogativa contenente tutte le informazioni sulle violazioni in sospeso, ed in particolare:

- estremi delle violazioni (numero del verbale, data della violazione, targa del veicolo)
- ammontare economico e residuo

Questa procedura, a tutela del cittadino, ha l'obiettivo di definire le posizioni individuali ed evitare ulteriori spese di procedimento e interessi.

## **Per informazioni**

Ufficio Contravvenzioni - Settore Polizia Municipale -

P.zza Mazzini 3 – San Mauro Pascoli

telefono 0541 936057

fax 0541.933350 -

orario di apertura al pubblico: lunedì mercoledì e sabato dalle 10:00 alle 12:30,

e-mail verbali: [contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it](mailto:contravvenzioni@comune.sanmauropascoli.fc.it)